Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
GIAMBATTISTA SCHININA'

Sentenza n. 843/2024
Depositata il 01/02/2024
Il Segretario
GABRIELLA CANGIAMILA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 27/01/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente e Relatore
[redacted], Giudice
[redacted], Giudice

in data 27/01/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4[redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 0[redacted]

Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. [redacted] BOLLO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. [redacted] BOLLO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. [redacted] BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] BOLLO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste in appello

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. [redacted] del [redacted], depositata il 02/08/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, su ricorso proposto da [redacted] avverso il preavviso di fermo amministrativo con finale n. [redacted] notificato da Riscossione Sicilia S.p.a., a garanzia del recupero delle tasse automobilistiche degli anni 1993, 1997, 2000 - 2007 e della tassa TARSU/TIA - Anni 1999 – 2009, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento a 17 delle 20 cartelle di pagamento sottese all'impugnato preavviso di fermo ed annullate ai sensi dell'art. 4, c.1, D.L. n.119/2018 , conv. in Lg. n.136/2018 e, per le residue tre cartelle, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e lo rigettava nel resto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate.

Con atto di appello notificato via pec alla società di riscossione in data 30.12.2021, lo [redacted] ha chiesto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiararsi prescritto il credito per bollo auto portato dalle residue tre cartelle, rispettivamente, con i nn. [redacted] e [redacted] e, in subordine, dichiararsi nullo e comunque illegittimo l'impugnato atto, in quanto, una volta annullate 17 delle 20 cartelle di pagamento che ne erano a fondamento, stante la irrisorietà del debito residuo, era venuta meno la dovuta proporzionalità tra debito tributario e valore del bene oggetto di fermo, ritenuto, inoltre, che ricorreva una ipotesi soccombenza reciproca stante l'annullamento di 17 delle 20 cartelle sottese al predetto atto, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale, chiedeva, in riforma del capo di sentenza di condanna alle spese, porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della intimata Riscossione Sicilia S.p.a., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario.

L'intimata Riscossione Sicilia S.p.a. non ha spiegato attività difensiva.

Alla udienza del 27.01.2023 la causa si è trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato per l'assorbente motivo che, con l'annullamento di 17 delle 20 cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo, con un conseguente residuo debito di imposta da riscuotere di non oltre mille euro, non si legittimava più oltre l'adottato provvedimento, essendo venuto meno il presupposto della dovuta proporzionalità tra entità del debito tributario a garanzia della cui copertura era destinata detta misura ed il valore del bene che ne forma oggetto.

In ogni caso, il credito portato dalle cartelle, rispettivamente, con il n. [redacted] e n. [redacted] si è prescritto, essendosi notificate dopo oltre tre anni dalla scadenza di pagamento della relativa tassa auto, come è a dirsi prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento con il n. [redacted] non essendosi data prova della regolare notifica dell'atto di intimazione che avrebbe

interrotto il predetto termine di prescrizione.

Le spese del giudizio, tenuto conto che l'annullamento delle 17 cartelle è disceso ex lege, si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € [redacted] e, per quello di appello, in € [redacted], oltre accessori se dovuti, ponendosi a carico della società di riscossione e da distrarsi in favore del difensore del contribuente che ne ha avanzato richiesta.

P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso originario, annulla il preavviso di fermo impugnato. Condanna Riscossione Sicilia s.p.a. alle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente appellante.

Catania lì 27.01.2023

Il Presidente relatore

[redacted]